





COMUNE DI PADOVA



Società Italiana  
degli Autori ed Editori



# LINEE GUIDA PER SAGRE PATRONALI E SPETTACOLI TEMPORANEI APERTI AL PUBBLICO

– ANNO 2007 –



COMUNE DI PADOVA



Società Italiana  
degli Autori ed Editori

# LINEE GUIDA PER SAGRE PATRONALI E SPETTACOLI TEMPORANEI APERTI AL PUBBLICO

— ANNO 2007 —

Pag. 3	<b>Prefazione</b>
Pag. 5	Settore Salute Sicurezza e prevenzione
Pag. 11	Settore Commercio e Attività Economiche
Pag. 15	Settore Tributi
Pag. 17	<b>Settore Polizia Municipale</b>
Pag. 19	U.L.L.S. - 16
Pag. 21	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Pag. 49	S. I. A. E.

## PREFAZIONE

Organizzare una sagra o una festa popolare non è facile. Nel farlo si mette in moto un meccanismo che deve rispondere a molte esigenze, prima fra tutte la sicurezza.

Nel mese di novembre 2006, su iniziativa congiunta del Comune di Padova e della Curia Vescovile, è stato organizzato un convegno destinato a fare chiarezza sulle incombenze burocratiche e tecniche cui gli organizzatori di sagre parrocchiali ed eventi aperti al pubblico devono far fronte.

Il testo che segue costituisce una raccolta in sintesi delle varie tesi ed esposizioni succedutesi nel corso del convegno, relative alle condizioni di esercizio ed alle normative, cui si deve attenere un organizzatore di eventi nel campo del pubblico spettacolo.

Il fine ultimo della legge in materia di pubblico spettacolo è quello di garantire comunque e sempre l'incolumità dell'avventore o dello spettatore e la sicurezza che ne consegue è una qualità, un dato oggettivo, per cui l'organizzatore dello spettacolo non deve recepire le norme relative come un'imposizione fiscale e tediosa. Se da un lato vige il dovere da parte delle istituzioni di far rispettare le norme, dall'altro anche l'organizzatore dello spettacolo deve assumersi la propria responsabilità nell'applicarle. La sicurezza ha pertanto un valore prioritario e deve essere un fatto sostanziale nella progettazione ed organizzazione di un evento: il senso della "pubblica sicurezza" non sta nell'elencazione di leggi, decreti, circolari, ma nel buon senso di applicazione della legge che vada sempre ed in ogni caso a tutelare la pubblica incolumità.

Quanto segue può valere quindi quale vademecum sulle incombenze amministrative, e soprattutto tecniche, necessarie per lo svolgimento delle Sagre patronali ed eventuali manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, organizzate nell'ambito del Comune di Padova.

IL SINDACO  
Flavio Zanonato





**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE SICUREZZA SALUTE E PREVENZIONE**  
**UFFICIO AGIBILITA' - Via Raggio di Sole n.2**

- Segreteria Sig.ra Rossetto Cristina  
**0498204067**
- Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Alessandro Boniolo  
**0498204054**
- Presidente CCVLPS Ing. Gaetano Natarella  
**0498204053**

Rilascia l'agibilità ai sensi dell'art 80 del T.U.L.P.S. , nei casi previsti.

Il Regolamento che disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 122 del 5 dicembre 2005. (Copia del regolamento potrà essere scaricata dal sito internet [www.padovanet.it](http://www.padovanet.it) alla voce regolamenti comunali Funzioni Amministrative).

**Quando non serve la domanda di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS.**

1. quando la manifestazione di pubblico spettacolo viene svolta in spazi aperti non transennati e non recintati (piazzali, sagrati di chiese, vie pedonali, parchi e giardini non recintati), senza strutture idonee allo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, etc.), e con o senza un'eventuale pedana che dev'essere di altezza pari o inferiore agli 80 cm..
2. In caso di sagra anche in spazio transennato in cui non vi sia presenza di palchi e/o sedie, ovvero non vi sia pubblico spettacolo (teatro, musica dal vivo, ballo, conferenze aperte al pubblico, etc.) e vi sia solo la presenza di bancarelle, stand gastronomici, etc..

**Quando serve la domanda di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS.**

In tutti gli altri casi, va richiesta l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, ovvero:

1. quando la manifestazione di pubblico spettacolo viene svolta in spazi aperti non transennati e non recintati (piazzali, sagrati di chiese, vie pedonali, parchi e giardini non recintati), con strutture idonee allo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, etc.), con o senza un'eventuale pedana o palco.
2. quando la manifestazione viene svolta in spazi aperti non transennati e non recintati (piazzali, sagrati di chiese, vie pedonali, parchi e giardini non recintati), senza strutture idonee allo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, etc.), ma con un palco di altezza superiore a cm. 80.
3. quando la manifestazione di pubblico spettacolo viene svolta in spazi chiusi, transennati o recintati (spazi interni anche di chiese, parchi e giardini recintati), con o senza strutture idonee allo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, etc.), con o senza un'eventuale pedana o palco.

4. In occasione di sagre anche in spazio aperto in cui vi sia presenza di palchi alti più di cm. 80 e/o sedie, in cui vi sia pubblico spettacolo (teatro, musica dal vivo, ballo, conferenze aperte al pubblico, etc.).
5. Manifestazioni sportive aperte al pubblico, con presenza di strutture idonee allo stazionamento del pubblico (se in spazi aperti) o anche senza la presenza di strutture idonee allo stazionamento del pubblico (se in spazi chiusi o recintati).

**Le modalità di presentazione della domanda di agibilità ai sensi dell'art.80 del TULPS dovrà avvenire secondo le seguenti casistiche:**

**1. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE FINO A 200 PARTECIPANTI (non soggette a visita di verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza locali di Pubblico Spettacolo):**

- La domanda, in bollo da 14,62 euro, corredata da copia del documento di riconoscimento, va compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Agibilità che si può reperire al sito internet ([www.padovanet.it/modulistica](http://www.padovanet.it/modulistica)). (Sono esentati dal bollo solo gli Enti Pubblici e le ONLUS);
- Va allegato un ulteriore bollo da 14,62 euro, per la licenza di agibilità.
- Ai sensi del Regolamento Comunale, la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione.
- Alla domanda di agibilità va allegata una copia della documentazione tecnica (disegni e relazioni) che devono portare la firma ed il timbro di un tecnico abilitato. Il contenuto degli elaborati tecnici è il seguente:
  - A) Planimetria in adeguata scala rappresentante l'area occupata dalla installazione e le aree adiacenti con indicazione relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'installazione progettata, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.
  - B) Piante in adeguata scala rappresentanti i diversi livelli dell'installazione, la disposizione ed il numero dei posti a sedere, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, impianti, ecc.).
  - C) Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, che verifichi la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l'altro:
    - Accesso all'area
    - Numero massimo delle persone ospitabili;
    - Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
    - capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
    - misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
    - tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
    - distribuzione dei posti a sedere;
    - grado di illuminamento di sicurezza;
    - descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
    - dispositivi antincendio previsti;
    - segnaletica di sicurezza;
    - gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta all'emergenza.

D) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, di rispondenza del locale o della struttura alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno relativo all'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996) o impianto sportivo (D.M. 18/03/1996). *Tale dichiarazione è molto importante in quanto il Tecnico si sostituisce alle funzioni proprie della Commissione Comunale, semplificando notevolmente tempi e procedure per il rilascio dell'agibilità.*

E) Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche del luogo, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora;  
**AD AVVENUTA INSTALLAZIONE DEV'ESSERE PRODOTTA:**

A) Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 o di conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186, rilasciata dalla ditta installatrice abilitata, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificativi rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;

B) Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma dell'installatore.

## **2. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SUPERIORI A 200 PARTECIPANTI (soggette a visita di verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza locali di Pubblico Spettacolo):**

- La domanda, in bollo da 14,62 euro, corredata da copia del documento di riconoscimento, va compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Agibilità che si può reperire al sito internet ([www.padovanet.it/modulistica](http://www.padovanet.it/modulistica)). (Sono esentati dal bollo solo gli Enti Pubblici e le ONLUS);
- Va allegato un ulteriore bollo da 14,62 euro, per la licenza di agibilità.
- Ai sensi del Regolamento Comunale, la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione.
- Alla domanda di agibilità va allegata una copia della documentazione tecnica (disegni e relazioni) che devono portare la firma ed il timbro di un tecnico abilitato. Il contenuto degli elaborati tecnici è il seguente:

A) Planimetria in adeguata scala rappresentante l'area occupata dalla installazione e le aree adiacenti con indicazione relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'installazione progettata, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.

B) Piante in adeguata scala rappresentanti i diversi livelli dell'installazione, la disposizione ed il numero dei posti a sedere, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, impianti, ecc.).

C) Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, che verifichi la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l'altro:

- Accesso all'area
- Numero massimo delle persone ospitabili;
- Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
- capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);

- misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
- tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
- distribuzione dei posti a sedere;
- grado di illuminamento di sicurezza;
- descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
- dispositivi antincendio previsti;
- segnaletica di sicurezza;
- gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta all'emergenza.

D) Progetto di massima degli impianti elettrici composto da:

- Relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica (luce, f.m., emergenza e sicurezza), contenente la classificazione degli ambienti e conseguente scelta del tipo di impianto, le specifiche dei componenti, sezionamento e comando, le protezioni contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva;
- Schema elettrico generale unifilare - preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni componente;
- Schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici (tavole topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di sicurezza, gli interruttori di emergenza, la distribuzione delle linee - circuiti ordinari e di sicurezza - e l'ubicazione dei dispersori di terra;
- *Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 6 della legge 46/90.*
- Relazione tecnica degli impianti di messa a terra;
- Relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

E) Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche del luogo, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora.

**IN OCCASIONE DELLA VISITA DI VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E AD AVVENUTA INSTALLAZIONE DEV'ESSERE PRODOTTA:**

A) Progetto definitivo dell'impianto elettrico composto da:

- relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto;
- schema a blocchi;
- schemi topografici;
- schema elettrico unifilare dimensionato e comprensivo di :
- potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti;
- coordinamento delle protezioni.
- specifiche tecniche delle condutture e dei componenti elettrici.
- schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e manovra;
- documentazione specifica relativa agli ambienti e applicazioni particolari;
- documentazione relativa alla protezione contro i fulmini (quando prevista)

B) Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 (se rientrante nell'ambito) o di conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186, rilasciata da tecnico abilitato, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati

identificative rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;

C) Relazione tecnica di calcolo e verifica delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma di tecnico abilitato, corredata da eventuali elaborati grafici.

D) Certificazione dell'impianto elettrico con esame a vista e prove.

Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma dell'installatore.

E) Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 o di conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186, rilasciata dalla ditta installatrice abilitata, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificativi rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;

### 3. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE A CARATTERE RIPETITIVO:

Le manifestazioni temporanee che hanno già avuta l'agibilità in data **non anteriore a due anni**, e che abbiano le **stesse caratteristiche, strutture e tipo di impianti**, hanno carattere di ripetitività ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale.

Per tali manifestazioni il rilascio dell'Agibilità (nei due anni successivi all'agibilità originaria), è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- La domanda, in bollo da 14,62 euro, corredata da copia del documento di riconoscimento, va compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Agibilità che si può reperire al sito internet ([www.padovanet.it/modulistica/](http://www.padovanet.it/modulistica/)). (Sono esentati dal bollo solo gli Enti Pubblici e le ONLUS);
- Va allegato un ulteriore bollo da 14,62 euro, per la licenza di agibilità.

Alla domanda di agibilità va allegata una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma congiunta del richiedente e del Tecnico che attesti: "che la manifestazione ha le stesse caratteristiche ed utilizza le stesse strutture ed impianti della manifestazione già autorizzata con licenza di agibilità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_".





**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE**

**Prato della Valle n.99 – Ufficio Commercio su Aree Pubbliche -Tel. 0498205864**

*L'organizzazione di una Sagra Parrocchiale organizzata in "area privata" richiede, nella maggioranza dei casi, una serie di autorizzazioni amministrative, che sono necessarie nel caso siano previste:*

- La somministrazione di alimenti e bevande (stand gastronomico, punti bar diversi da quello del patronato, paninerie, ecc);*
- La vendita di libri, oggettistica, dolci;*
- Attrazioni viaggianti (giostre, giochi per bambini a pagamento)*
- Pesche o lotterie*

Le relative domande devono essere presentate presso la Segreteria del **Settore Commercio e Attività economiche** del Comune di Padova – Prato della Valle - Loggia Amulea (tel 049 8205864) che fornirà eventuale supporto per la compilazione.

Gli stampati per le domande oltre che presso l'ufficio sopraindicato, possono essere scaricati dal sito Internet del Comune con il seguente percorso: [www.padovanet.it](http://www.padovanet.it) - **>modulistica -> entra in modulistica -> indice dei moduli.**

Il Parroco con una lettera complessiva che indichi le diverse attività che si intendono svolgere, dovrà dare la disponibilità per l'uso degli spazi della Parrocchia ed indicare per ciascuna attività il nominativo della persona o della ditta autorizzata a svolgerla.

Ad esempio: "Il sottoscritto Parroco della Parrocchia di....., comunica che nel periodo dal...al... si svolgerà la sagra parrocchiale, nell'ambito della quale saranno svolte le seguenti attività:

stand gastronomico: la domanda sarà presentata da...

vendita libri: la domanda sarà presentata da...

lotteria: la domanda sarà presentata da...

Nel dettaglio,

- ◆ Per la **somministrazione** (tavole calde ecc. all'interno della sagra) dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima la dichiarazione DIA attraverso il modulo Segreteria: Attività temporanea di somministrazione....

**Importante!** La dichiarazione può essere presentata:

- da un soggetto in possesso dei **requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande** – che si devono allegare in copia - ottenuti con:
  - iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per la somministrazione di alimenti e bevande
  - diploma di scuola alberghiera o specifico indirizzo professionale
  - corso di qualificazione riconosciuto dalla Regione

aver lavorato per almeno 2 anni negli ultimi cinque nel settore della somministrazione

- dal Parroco o da un suo delegato all'organizzazione della sagra; in tal caso vanno compilati gli appositi spazi previsti nel modulo.

**Attenzione!** Il giorno in cui ha inizio l'attività di somministrazione (o il giorno prima), deve essere inviata alla Segreteria del Settore Commercio (anche a mezzo fax al n. 049.8205868) con l'apposito modulo Segreteria: Comunicazione d'inizio attività **la comunicazione d'inizio attività**.

Tale comunicazione, qualora la DIA sia stata sottoscritta dal Parroco o suo delegato, deve essere effettuata dal soggetto incaricato della somministrazione che dovrà allegare la sua attestazione del possesso dei requisiti professionali.

Oltre alla pratica amministrativa, deve essere richiesta **l'autorizzazione sanitaria**; per semplificare gli adempimenti, presso la Segreteria del Settore Commercio è possibile ritirare il modulo per la richiesta e il relativo bollettino c/c postale, che potranno essere presentati, a discrezione dell'interessato, sia presso la Segreteria stessa, che all'U.L.S.S. 16 - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, via Ospedale, 22 - Padova. Per ulteriori dettagliate informazioni sulla normativa sanitaria in materia, si rimanda all'estratto della Circolare dell'U.L.S.S. 16 n.95/1/18/IP del 30.01.1995, allegata al modulo di dichiarazione.

- ◆ **Per le attività di vendita:** l'art. 4 del Regolamento comunale prevede che "in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, ecc. è ammessa, ad integrazione di tali eventi, l'attività di vendita temporanea, nei limiti di superficie previsti per gli esercizi di vicinato (max. 250 mq.), per i giorni e con gli orari di predette manifestazioni e previa comunicazione all'Amministrazione nella quale l'interessato dichiara il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D.leg.vo 114/98, nonché, nel caso di vendita di prodotti ricompresi nel settore alimentare, il rispetto delle norme igienico-sanitarie."

La dichiarazione (DIA) potrà essere effettuata con lo stesso modulo utilizzato per la somministrazione, barrando gli appositi spazi.

In caso di vendita di alimentari, è necessario che chi svolge l'attività sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita di alimentari che sono diversi dai requisiti per la somministrazione e cioè:

- aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio dei prodotti alimentari;
- aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari per almeno 2 anni negli ultimi cinque;
- aver prestato la propria opera come dipendente qualificato presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari;
- essere stato iscritto al R.E.C. per le tabelle merceologiche alimentari....

**Attenzione:** le "bancarelle" gestite dalle Associazioni della Parrocchia non richiedono l'autorizzazione alla vendita se quale corrispettivo viene richiesta un'offerta libera; sulla merce quindi, non possono quindi essere indicati i prezzi!

- ◆ **Attrazioni:** se in una sagra è prevista la presenza di giostre, giochi per bambini, ecc., è necessario presentare apposita domanda compilando il modulo (all.4) Commercio su area pubblica: concessione attrazioni che deve essere ritirato

presso l'Ufficio Commercio in Area Pubblica o la Segreteria del Settore Commercio.

L'autorizzazione è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia della licenza per lo spettacolo viaggiante
- b) copia del verbale statico ed elettrico in corso di validità
- c) polizza assicurativa

- ◆ **Lotterie, pesche di beneficenza e tombole:** sono le cosiddette "manifestazioni di sorte locali" che possono essere effettuate solamente da Enti senza fini di lucro per far fronte a proprie esigenze finanziarie e richiedono il rispetto delle seguenti regole:
  - **Per lotterie locali** s'intendono le manifestazioni di sorte realizzate con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, abbinati ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se:
    - a) la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia di Padova;
    - b) l'importo complessivo dei biglietti che possono essere emessi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non superi la somma di euro 51.645,69;
    - c) i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
  - **Per tombole** s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal 1 al 90. Durante l'estrazione dei numeri, alle prime cartelle nelle quali si verificano le condizioni stabilite (esempio: ambo, terna, quaterna, cinquina, tombola), si assegnano i premi in palio. La tombola è consentita se:
    - a) la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi
    - b) le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressivaNon è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42.
  - **Per pesche o banchi di beneficenza** s'intendono le manifestazioni di sorte realizzate con la vendita di biglietti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano alla emissione di biglietti a matrice. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di Padova e il ricavato della vendita non eccede la somma di euro 51.645,69.

**Adempimenti:** Il rappresentante legale dell'Ente organizzatore deve comunicare l'effettuazione dell'iniziativa almeno 30 gg. prima al Comune (Segreteria Settore Commercio) compilando il modulo (all.5) Segreteria: Manifestazione di sorte locale ed al Prefetto.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione indicata nel modulo (regolamento, numero e valore dei premi, quantità dei biglietti, cauzione per le tombole, ecc.)

Delle operazioni di estrazione, che devono essere pubbliche, deve essere redatto un apposito verbale che deve essere inviato in copia al Comune e al Prefetto

Se per la Sagra si utilizza oltre all'area di proprietà della Parrocchia anche una **porzione di area pubblica**, deve essere presentata apposita domanda in carta da bollo (€ 14,62) il cui modulo presente in internet è: (all. 6) Segreteria: Domanda di concessione di area pubblica in occasione di manifestazioni.



**COMUNE DI PADOVA  
SETTORE TRIBUTI**

**Prato della Valle n.99 – Ufficio COSAP - Tel. 0498205835–36-67**

**Se la festa parrocchiale si svolge su area pubblica:**

- deve essere richiesta al Settore Commercio – Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, oltre all'autorizzazione, anche la concessione di suolo pubblico
- è dovuto il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) che deve essere pagato entro il primo giorno di occupazione; la tariffa applicata è quella agevolata delle "manifestazioni": a titolo esemplificativo, nel 2006, per un'occupazione realizzata in un'area classificata in 1<sup>a</sup> categoria (le categorie a Padova sono 4 e la 1<sup>a</sup> è quella a più elevata "tassazione") sono dovuti euro 0,5868 per mq/giorno.

Alle occupazioni di suolo pubblico si applica anche la tariffa di igiene ambientale, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il cui importo varia a seconda dell'attività svolta. La TIA è calcolata per mq/giorno di attività.

Si elencano, di seguito, gli importi di alcune delle tariffe del 2006, che potrebbero essere applicate nelle sagre:

0,118757 = tariffa per gli stand gastronomici

0,022233 = tariffa applicata a manifestazioni (spettacoli e simili)

Naturalmente, per permettere la corretta applicazione di TIA e COSAP, è necessario che nella richiesta di occupazione/autorizzazione siano indicate le dimensioni di occupazione per tipologia di attività (mq per ristorazione, mq pista da ballo, mq spettacoli, ecc.), nonché la durata.

**Se la festa parrocchiale si svolge su area privata** è richiesto solo il versamento della tariffa per la gestione rifiuti urbani giornaliera.

Il Settore Tributi – Ufficio COSAP provvederà al calcolo del COSAP e della TIA

Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale

Gli sportelli, che si trovano in Prato della Valle n. 99 (tel. 049 820 5835-36-37), sono

aperti al pubblico con i seguenti orari:

lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30

martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

mercoledì chiuso

giovedì dalle ore 10.00 alle ore 15.00

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30

**Imposta di Pubblicità**

La normativa vigente prevede che la pubblicità effettuata dalle Parrocchie in occasione di festeggiamenti religiosi è esente, salvo che nel messaggio pubblicitario risulti uno sponsor. In questo caso l'Imposta è dovuta, ma ridotta del 50%.

Questa la situazione per l'anno in corso. Non siamo ancora in grado però di dire se l'esenzione per le parrocchie sarà mantenuta in futuro.

Come per il Canone anche le tariffe pubblicitarie variano a seconda della zona in cui si svolge l'evento e alla superficie del messaggio pubblicitario, tenendo conto che la tariffa massima applicabile è di euro 10,2723/mq per ogni mese di esposizione (non frazionabile in giorni)

Prima di esporre la pubblicità è necessario presentare una richiesta presso il Settore Tributi – Ufficio Pubblicità, che rilascerà la dichiarazione prevista dalla legge e predisporrà il bollettino di conto corrente postale compilato con l'importo da pagare.

L'orario di apertura al pubblico degli sportelli dell'Ufficio Pubblicità è il medesimo dell'Ufficio COSAP. Il numero di telefono da contattare è lo 049 820 5814





**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – DEL COMUNE DI PADOVA; via Gozzi n.32 –  
Reparto Attività Economiche - Tel. 0498205157**

Il Settore Polizia Municipale è interessato al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.LP.S.

Tali licenze sono necessarie nei seguenti casi:

- **Spettacoli viaggianti, attrazioni e giostre:** va rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del TULPS, previa richiesta da effettuare all'Ufficio Commercio Aree Pubbliche del Settore Commercio ed Attività Economiche.
- **Spettacoli musicali e danzanti:** va rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS, previa richiesta da effettuare Comando di Polizia Municipale .

Si rammenta che l'assenza della licenza di Agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, qualora prescritta, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale; l'assenza delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS sarà sanzionata ai sensi dell'art. 666 del Codice Penale.



**Oggetto: Manifestazioni temporanee; Ord. MIN. SALUTE 03.04.02 Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche**

In relazione all'oggetto si comunica che la richiesta per le manifestazione temporanee deve essere la effettuata tramite Dichiarazione di inizio attività al competente Ufficio del Comune ove viene effettuata la manifestazione, nella D.I.A. vi debbono essere i seguenti dati:

1. Identificazione dello stabilimento;
  - Denominazione;
  - Ragione sociale;
  - Codice fiscale/partita iva;
  - Sede operativa e sede legale
2. Numero di registrazione;
3. Tipo di attività (codice istat)
4. Inizio attività
5. Fine attività
6. n°. 2 Planimetrie
7. Tipo di dichiarazione di inizio attività (attività di preparazione e somministrazione)
8. Descrizione di locali ed attrezzature
9. Descrizione del menù

Prima dell'inizio attività l'ULSS può effettuare un sopralluogo di verifica, al fine di verificare la conformità dei requisiti generali o specifici (appare chiaro che il sopralluogo verrà effettuato a strutture e attrezzature ultimate).

Si ricorda inoltre il disposto dell' Ord. MIN. SALUTE 03.04.02 relativo ai requisiti minimi previsti per l'attività di somministrazione per le manifestazioni temporanee:

Attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del D. L.vo 31.3.98, n. 114, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del D. L.vo 26.5.97, n. 155, nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) avere apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti, rispondenti ai requisiti dell'art. 28 del D.P.R. 26.3.80, n. 327, autorizzati ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. c), del medesimo decreto, oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, attrezzatura per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento;

b) avere locali di consumo ben aereati, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto il profilo igienico-sanitario;

c) avere locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, corrispondenti per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di impianto frigorifero e di banchi caldi;

d) avere una dotazione di adeguati impianti per il lavaggio con lavastoviglie automatiche; nelle cucine di modeste potenzialità in assenza di detti impianti possono essere utilizzate stoviglie e posateria a perdere;

e) avere una adeguata erogazione di acqua potabile, avente i requisiti indicati all'art. 1, comma 1, lett. l). I medesimi requisiti sono richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di ghiaccio;

f) avere servizi igienici fissi o mobili costituiti da gabinetti dotati di acqua corrente, forniti di vaso a caduta d'acqua, lavabi ad acqua corrente con comando di erogazione non azionabile a mano, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso; avere la disponibilità di almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, per i primi cento posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In ogni caso dovrà essere previsto un servizio igienico ad uso esclusivo del personale;

g) avere idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione. Va evitato comunque l'accesso diretto dal locale di somministrazione al servizio igienico. I locali adibiti a servizi igienici devono avere pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile, le pareti fino all'altezza di due metri, facilmente lavabili e disinfettabili, nonché sistemi di corretta aerazione naturale o meccanica;

h) avere contenitore dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, per la collocazione di sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi, collocato in un settore separato da quelli destinati agli alimenti.

2. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica.

I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata.

La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della presente ordinanza.

3. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali di cui al punto 1), lett. a), sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande espresse quali infusi, latte, frullati, preparate con le strutture da banco, di alimenti e bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati.

I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglierie a perdere.

Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

4. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti che comportano una elevata manipolazione quali i tramezzini, le tartine, i panini farciti, le frittate, la farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 2, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

5. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

**Distinti saluti**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
**(Dr. Rocco Sciarrone)**



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO – Servizio Prevenzione Incendi – Via S. Fidenzio n. 3 – Padova – Tel. 049-8075411 –**

Occorre garantire la sicurezza dei luoghi in cui si tengono spettacoli e trattenimenti pubblici cercando di rendere nulli i rischi connessi al verificarsi di incidenti o di eventi dannosi per la salute delle persone che vi assistono, o che vi lavorano.

Le attività di salvaguardia concernono soprattutto, tra le altre cose, la prevenzione incendi.

A tal proposito, in ambito di pubblico spettacolo, ci sono delle norme di esercizio e delle regole da rispettare. Utili ed esplicative possono essere le seguenti tabelle:

**AFFOLLAMENTO E SISTEMA D'ESODO**

tipologia di locali o struttura	Affollamento massimo
a) teatri tenda; b) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; c) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.	n° posti a sedere + n° posti in piedi
d) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con	superficie (mq) x 0,70

## AFFOLLAMENTO E SISTEMA DI ESODO (CONCETTO DI MODULO)

Una persona in corsa occupa una larghezza di :

**60 cm**

questa dimensione è dalla normativa di prevenzione incendi, definita con termine :

### **MODULO DI USCITA**

La larghezza complessiva di una via di esodo, è multipla del “modulo di uscita”.

La larghezza complessiva delle uscite di sicurezza di un locale dipende dalla “capacità di deflusso” attraverso un modulo, parametro stabilito dalle norme antincendio :

**Affollamento massimo**

= **numero dei MODULI**



**Capacità di deflusso da n°1 modulo**

**Esempio :** affollamento massimo = 2.000 persone    Capacità di deflusso = 50  
numero dei moduli =  $2.000 : 50 = 40 \Rightarrow 40 \times 60 \text{ cm} = 2.400 \text{ cm} = 24 \text{ mt.}$   
 $\Rightarrow 10 \text{ uscite da } 240 \text{ cm o } 20 \text{ uscite da } 120 \text{ cm}$

**AFFOLLAMENTO E SISTEMA D'ESODO (NUMERO MINIMO DELLE USCITE DI SICUREZZA)**



**NUMERO** MINIMO DI USCITE DI SICUREZZA PER OGNI LOCALE :

- n° 2 con capienza  $\leq 150$  persone



**NUMERO** MINIMO DI USCITE DI SICUREZZA PER OGNI LOCALE :

- n° 3 con capienza  $> 150$  persone



## AFFOLLAMENTO E SISTEMA DI ESODO (LARGHEZZA MINIMA DELLE USCITE DI SICUREZZA)


### DIMENSIONI MINIME :

- con capienza  $\leq 150$  persone  $\Rightarrow$  cm 90 (considerato come n° 1 modulo)
- con capienza  $> 150$  persone  $\Rightarrow$  min. cm. 120 (pari a 2 moduli)
- multipla del modulo di uscita : n° x 60 cm
- altezza minima : cm 200
- **larghezza tot. uscite** : (affollamento max : 50) x 60 cm

## AFFOLLAMENTO E SISTEMA DI ESODO (DIMENSIONI DELLE VIE DI ESODO)

### **DIMENSIONE** DELLE VIE DI ESODO :

- massima lunghezza da ogni punto : **50 mt**




### **DIMENSIONE** DELLE VIE DI ESODO :

- larghezza minima in ogni punto  $\Rightarrow$  **120 cm** (pari a 2 moduli)
- larghezza della via  $\Rightarrow$  (affollamento settore : 50) x 60 cm (1 modulo)




## AFFOLLAMENTO E SISTEMA DI ESODO (DISTRIBUZIONE DEL PUBBLICO)


- Il pubblico deve essere distribuito in **settori**;
- Ogni settore deve contenere **max 100 posti**;
- Ogni settore **massimo 10 file di sedie** ;
- Ogni fila **massimo 10 sedute** :



- Collegamento rigido fra sedie della medesima fila ;
- Distanza fra schienale e schienale : **110 cm** ;
- Distanza minima fra settore e settore : **120 cm** ;
- **E' VIETATO POSIZIONARE NEI CORRIDOI SEDIE MOBILI O SEDIE A ROTELLE**



## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA (STRUTTURE)





- il telo di chiusura deve avere classe di **reazione al fuoco  $\leq 2$**  ;
- Il montaggio deve essere eseguito in conformità allo schema previsto dal costruttore ;
- l'installatore deve rilasciare la **DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI** ;




- le funi delle controventature, i picchetti e i paletti **non devono** ostruire le vie di esodo o **essere di intralcio** ;
- le funi delle controventature, i picchetti e i paletti devono essere **resi visibili** ;
- **Attenzione ai tiranti della copertura e delle pareti, nonché agli ancoraggi al suolo**

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA (SCENA INTEGRATA NELLA SALA)



- **affollamento max**  $\Rightarrow$  pubblico + attori + personale di servizio
- **vie di esodo**  $\Rightarrow$  massima lunghezza = 50 mt – 20% = **40 mt**
- **uscite di sicurezza**  $\Rightarrow$  numero minimo **3**
- **larghezza tot. delle uscite**  $\Rightarrow$  (affollamento max : 50) x 60 cm
- **reazione al fuoco SCENARI**  $\Rightarrow$  classe  $\leq$  1
- **reazione al fuoco del telo di copertura della struttura**  $\Rightarrow$  classe  $\leq$  2
- **spazio per il pubblico**  $\Rightarrow$  minimo **2 mt** dal palco

# PRESCRIZIONI DI SICUREZZA (DISTRIBUZIONE DEL PUBBLICO)



## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA (STAND ESPOSITIVI)



- i materiali di rivestimento devono avere una **classe di reazione al fuoco  $\leq 2$**
- ogni standista deve esibire la **certificazione di REAZIONE AL FUOCO** dei materiali di rivestimento (certificato di Omologazione) ;
- con l'uso di vernice protettiva per conferire la classe 2 di reazione al fuoco, sia esibita la certificazione di corretta posa unita alla certificato di Omologazione della vernice stessa ;
- ogni stand deve rispettare il **dimensionamento dell'impianto elettrico** ed evitare fonti di innesco per cause elettriche ;
  - **affollamento** massimo consentito : **Sup. Lorda x 0,25**
    - capacità di deflusso : **50**
    - lunghezza massima delle vie di esodo : **40 mt**
      - **Sono vietati :**
        - **materiali infiammabili**
        - **materiali facilmente combustibili**
        - **bombole di gas compressi o liquefatti**

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA (IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA)

Tutti i locali accessibili al pubblico, nonché i luoghi che per loro conformazione o posizione possono in caso di assenza di illuminazione pregiudicare l'evacuazione in sicurezza, devono essere dotati di un impianto di **ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA**.

L'impianto deve permettere una luminosità minima di :

- **5 lux** a un metro dal piano di calpestio, per le vie di esodo ;
- **2 lux** per le restanti zone.

L'autonomia minima deve essere di **1 ora**

La ricarica deve avvenire entro **12 ore**

**Sono ammesse lampade con propria alimentazione.**



## DISTANZE DI RISPETTO

### DISTANZE DI RISPETTO


- Tra i tendoni e gli edifici circostanti : 20 mt
- Tra i tendoni e le attrazioni limitrofe : 6 mt
- Tra i depositi-magazzini e locali con pubblico : 6 mt

### DISTANZE DI RISPETTO


- Tra il tendone per la consumazione dei pasti e la cucina : 3,5 mt
- Tra il tendone per la consumazione dei pasti e la zona barbercuc : 5 mt
- Tra il tendone per la consumazione dei pasti o fieristico e il gruppo di generazione aria calda : 6 mt
- Tra il deposito di bombole di GPL e la cucina : 3,5 mt

## PRESIDI ANTINCENDI (ALIMENTAZIONI IDRICHE)

tipologia di locali o struttura	affolla	presidio
g) teatri tenda; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.	> 2.000	n° 1 idrante DN 70  con  portata minima 460 lt/min  pressione > 3 bar



## PRESIDI ANTINCENDI (ESTINTORI E ADDETTI ANTINCENDIO)



**NUMERO DI ESTINTORI**  
**n° 1 ogni 200 mq**  
**minimo n° 2 per locale**

**CAPACITA'**  
**ESTINGUENTE MINIMA**  
**13A 89B C**

**DISTANZA MASSIMA**  
**30 mt**





**Direzione da seguire**  
(Segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)



**Percorso/Uscita  
di Emergenza**



**Pronto soccorso**   **Barella**

**Doccia  
di sicurezza**

**Lavaggio  
per occhi**

**Telefono  
per Salvataggio  
e pronto soccorso**

## IMPIANTO PER ALIMENTAZIONE GAS



**UNI-CIG 7129/01**

### **Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete distribuzione**

Campo di applicazione: Tutti gli impianti termici di potenzialità non superiore ai 35 kW.



**UNI-CIG 7131/99 (D.M. 04/12/2000)**

### **Impianti a G.P.L. uso domestico non alimentati da rete distribuzione**

Campo di applicazione : Tutti gli impianti termici di potenzialità non superiore ai 35 kW, alimentati a GPL.



## **I tubi flessibili non metallici devono rispondere alla norma tecnica *UNI 7140* e :**

- devono essere sostituiti ogni 5 anni o non appena appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, o danni ai raccordi di estremità, altresì quando il materiale non presenti più l'originale flessibilità o risulti indurito e poco plastico
- non devono subire un irraggiamento termico tale da far raggiungere una temperatura  $\geq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 
  - la loro lunghezza massima deve essere 150 cm
- non devono essere soggetti a sforzi di trazione, torsione, taglio e subire strozzature, ed essere facilmente ispezionabili
- devono essere solidamente fissati al portagomma (fascette - UNI 7141)
- sono ammessi solo per collegare l'impianto di distribuzione con apparecchi mobili e stufe  $\leq 3,5\text{ KW}$ .

**Se queste condizioni non sono rispettate?  
Solo Tubi metallici rigidi o flessibili !!!!**



**I tubi flessibili metallici devono rispondere alla norma tecnica *UNI 9891* e :**

- la loro lunghezza massima deve essere 200 cm
- non devono essere soggetti a sforzi di trazione, torsione, taglio e subire strozzature, ed essere facilmente ispezionabili
- le estremità devono essere filettate e munite di guarnizione vulcanizzata
- sono ammessi per qualsiasi collegamento fra l'impianto di distribuzione con apparecchi fissi e ad incasso .

# IMPIANTO ALIMENTAZIONE GAS

L'impianto deve essere **COLLAUDATO** dall'installatore.

La prova si esegue mettendo in pressione l'impianto con aria o gas inerte ad una pressione di  
1.000 millimetri di colonna d'acqua  
(pari a 0,1 bar) per almeno 30 minuti.

L'installatore deve rilasciare la

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

per l'impianto realizzato.

Su tale documento deve essere citata la regola tecnica seguita, e l'esito della prova di tenuta dell'impianto stesso.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto.....  
titolare o legale rappresentante dell'impresa(ragione sociale) .....  
operante nel settore.....con sede in via.....  
.....n.....comune.....(prov.....) tel.....  
part. IVA.....  
iscritta nel registro delle ditte (R.D.20.9.1934 n.2011) della camera C.I.A.A. di.....  
.....  
iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (L.8.8.1985. n.443) di.....n.....  
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica).....  
inteso come: nuovo impianto; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria; altro

Nota: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito:canalizzato della 1ª 2ª 3ª famiglia:GPL da serbatoio fisso.

commissionato da :.....,installato nei locali siti nel comune di  
.....(prov.....) via .....n.....scala.....  
piano.....interno.....di proprietà di (nome,cognome,o ragione sociale e indirizzo).....

in edificio adibito ad uso: industriale, civile (2) commercio altri usi;

#### DICHIARA

sotto la propria responsabilità,che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge n.46/1990,tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,avendo in particolare:

rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto ai sensi dell'art.6 della legge n 46/1990);

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego .....

installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adattati ai luoghi di installazione - art.7 legge n.46/90;

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

#### Allegati obbligatori

progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4)

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5)

schema di impianto realizzato (6)

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

#### Allegati facoltativi (8)

#### DECLINA


ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero carenze di manutenzione o riparazione.

data.....


Il dichiarante  
( timbro e firma)

# IMPIANTO ALIMENTAZIONE CON GPL

Tra il deposito di GPL della tipologia fuori terra con capacità max 5 mc, e...	Dist Min
Fabbricati, aperture quota pavimento, depositi di materiali combustibili e/ infiammabili, fonti di accensione (es. zone parcheggio)	5 mt
Fabbricati o locali destinati anche in parte ad esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunioni, trattenimento o pubblico spettacolo, o attività soqette al C.P.I. .	10 mt
Linee tramviarie	15 mt
Linee ferroviarie	30 mt
Proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione	15 mt
Altri serbatoi di GPL : 1) Totale capacita dei serbatoi ricadenti nel raggio di 15 mc < 5mc ; 2) Totale capacita dei serbatoi ricadenti nel raggio di 15 mc > 5mc ;	6mt 15 mt
Distanza dal confine di proprietà	3 mt



# IMPIANTO ALIMENTAZIONE CON GPL



IMPIANTO ALIMENTAZIONE  
CON GPL

UNI-CIG 7131



ALIMENTAZIONE  
CON SINGOLO BIDONE  
DI G.P.L.

<b>Volume del locale</b>			
<b>&lt; 10 mc</b>	<b>10 mc ÷ 20 mc</b>	<b>20mc ÷ 50 mc</b>	<b>&gt; 50 mc</b>
<b>Installazione NON ammessa</b>	 <b>&lt; 15 Kg</b>	 <b>A      B</b> <b>A + B ≤ 20 Kg</b>	 <b>A      B</b> <b>A + B ≤ 30 Kg</b>
	<b>nei locali fra loro comunicanti totale max = 40 kg.</b>		

# IMPIANTO ALIMENTAZIONE CON GPL


## UNI-CIG 7131

### ALIMENTAZIONE CON SINGOLO BIDONE DI G.P.L.

Collegamento di bidone singolo ad apparecchio utilizzatore

#### Legenda

- 1 Fornello
- 2 Fascetta
- 3 Tubo flessibile
- 4 Regolatore
- 5 Rubinetto
- 6 Bidone



# IMPIANTO ALIMENTAZIONE CON GPL


## UNI-CIG 7131

### ALIMENTAZIONE CON SINGOLO BIDONE DI G.P.L.

figura 2 Collegamento di bidone singolo ad impianto fisso

Legenda

- 1 Apparecchio mobile
- 2 Fascette
- 3 Apparecchio fisso
- 4 Impianto fisso
- 5 Tubo flessibile
- 6 Regolatore



## IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE CON GPL

## ALIMENTAZIONE CON BIDONI DI G.P.L.

I bidoni di GPL fra loro collegati, e relativi accessori, devono essere installati **esclusivamente all'esterno dei locali** e :

- in posizione verticale con valvola in alto
- in modo che la loro temperatura non possa superare 40 °C per effetto di irraggiamento solare o per l'esistenza di vicine sorgenti di calore
- ad una distanza non minore di 3,50 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni
- nel rispetto della UNI-CIG 7131 .

Possono essere installati fino a 4 bidoni, per una capacità complessiva  $\leq 70$  kg ivi compresi gli eventuali bidoni singoli installati in altra posizione presso l'utenza servita.

**Bidoni non allacciati, anche se vuoti, non devono essere tenuti in deposito presso l'utenza.**

# IMPIANTO ALIMENTAZIONE

CON GPL

UNI-CIG 7131




## ALIMENTAZIONE CON BIDONI DI G.P.L.

Installazione di bidoni fra loro collegati con collettore o raccordo a T

Legenda

- 1 Utenza
- 2 Raccordo con tubo rigido
- 3 Dispositivo di intercettazione e di non ritorno
- 4 Regolatore di pressione
- 5 Manichetta
- 6 Bidone
- 7 Collettore o raccordo a T



# IMPIANTO ALIMENTAZIONE CON GPL

UNI-CIG 7131




## ALIMENTAZIONE CON BIDONI DI G.P.L.

figura 5 Installazione di bidoni fra loro collegati con tubi collettori

Legenda

- 1 Utenza
- 2 Regolatore di pressione
- 3 Inversore
- 4 Tubo collettore con dispositivo di intercettazione e di non ritorno
- 5 Manichetta flessibile
- 6 Bidone
- 7 Dispositivo di intercettazione




# IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GASOLIO

## IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GASOLIO

### L.C. 73 del 29 luglio 1971

- Il generatore di aria calda non può essere installato nel locale destinato a collettività o pubblico spettacolo ;
- Condotte per l'aria calda in materiale incombustibile ;
- Serranda tagliafuoco con azione a **80°C**




# IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GASOLIO



## L.C. 73 del 29 luglio 1971

- Tra il tendone fieristico, o quello per la consumazione dei pasti, e il gruppo di generazione aria calda: **6 mt**
- Tra il diesel-tank e la cucina: **6 mt**
- Tra il diesel-tank e il generatore: **1,5 mt**





**Società Italiana  
degli Autori ed Editori**

**S.I.A.E – Società Italiana Autori Editori – Via Medici n. 2/a – Padova – Tel. 049-8725681 – fax 049-8710709**

*Le Sagre  
le feste e le attività parrocchiali a queste assimilate  
e  
gli adempimenti S.I.A.E.*

- *Gli adempimenti*
- *Breve profilo della S.I.A.E. (all. 1)*
- *Il programma musicale (all. 2)*
- *Tabella Compensi Convenzione S.I.A.E.- C.E.I. (all. 3)*

## Gli adempimenti

**Gli adempimenti S.I.A.E. degli organizzatori delle manifestazioni in argomento si suddividono in:**

- *Adempimenti autorali*
- *Adempimenti erariali*
- *Adempimenti contributivi ENPALS*
- *Adempimenti relativi a servizi assunti dalla S.I.A.E. per conto di enti pubblici e privati, con particolare riferimento nel caso specifico a quelli riferiti alle convenzioni SIAE – Distributori Cinematografici (detti anche Noleggiatori Cinematografici)*

*Le ragioni e le legittimazioni di tali adempimenti trovano una loro sintetica esposizione nel "breve profilo della Società Italiana degli Autori e degli Editori", di cui all'all. 1 del presente lavoro, l'all. 2 è dedicato ad uno degli adempimenti autorali fondamentali: la compilazione del programma musicale, infine, l'allegato 3 ospita la tabella aggiornata dei compensi previsti dalla convenzione S.I.A.E. – C.E.I., per eventuali approfondimenti della materia si fa rimando al sito [www.siae.it](http://www.siae.it), dal quale sono stati tratti gran parte dei testi utilizzati.*

### Gli adempimenti autorali

*Le sagre e le manifestazioni a queste assimilate prevedono l'organizzazione di attività di spettacolo e intrattenimento, principalmente rappresentate dai generi di manifestazione di seguito elencati, nel corso dei quali vengono utilizzati repertori di opere tutelate dalla S.I.A.E., soprattutto le composizioni musicali con o senza testo, quindi le opere cinematografiche, quelle teatrali e letterarie:*

- **Balli** con orchestra e/o con S.M. ( con Strumento Meccanico, cioè con utilizzazione di musica registrata su supporti discografici o assimilati, programmata e diretta da un D.J.)
- **Concerti** dei vari generi di musica: leggera, pop, folk o etnica, rock, jazz, classica, concerti corali, bandistici, etc...
- **Concertini** dal vivo o con S.M., che si distinguono dai concerti veri e propri per il contesto in cui avvengono le esecuzioni e le modalità di allestimento, che ripropongono le caratteristiche del piano bar, cioè di ambienti limitati e circoscritti in cui la musica assume un servizio di contorno a quello principale di somministrazione di alimenti e bevande
- **Spettacoli di arte varia**
- **Spettacoli cinematografici**
- **Spettacoli teatrali e di cabaret, di burattini e marionette**
- **Recitazione pubblica di opere letterarie**
- **Sfilate di moda**
- **Esecuzioni musicali effettuate a mezzo S.M. a sostegno di esibizioni di ballo o di attività sportiva**

- **Musica diffusa** a mezzo S.M. nell'area della sagra, trattasi di esecuzioni musicali non programmate e dirette da D.J. assimilata alla c.d. musica d'ambiente utilizzata di solito come sottofondo in pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli ed in spazi all'aperto

Per queste attività l'organizzatore della sagra, normalmente il parroco pro-tempore, ovvero un suo delegato, munito di apposita delega scritta (può essere utilizzato un fac-simile disponibile presso gli Uffici S.I.A.E.), si recherà preventivamente presso gli uffici S.I.A.E. territorialmente competenti rispetto al luogo di svolgimento della manifestazione, con i dati anagrafici e fiscali dell'organizzatore, con un certificato rilasciato dalla Diocesi di appartenenza, attestante il numero di abitanti residenti nella circoscrizione di competenza, con un programma dettagliato delle attività che si intendono organizzare e tutte le informazioni necessarie per il rilascio del permesso da parte della S.I.A.E. (vedi dati indicati nelle Condizioni Particolari del Permesso Spettacoli e Trattenimenti).

L'Ufficio S.I.A.E. per le attività sopra indicate, con la sola eccezione degli spettacoli cinematografici, rilascerà un Permesso Spettacoli e Trattenimenti, che ha la forma giuridica di un Contratto per Adesione, a cui il titolare del permesso – l'organizzatore – aderisce accettando con apposite sottoscrizioni le Condizioni Particolari e Generali dello stesso. Le Condizioni Generali sono prestampate a tergo degli attuali modd. 116, mentre le Condizioni Particolari vengono definite a seguito delle informazioni fornite dall'organizzatore, quindi raccolte ed organizzate secondo una sequenza logica, che risponde alle domande:

*chi organizza - dove organizza - cosa organizza - come raccoglie i proventi per organizzare*

Un volta così raccolte le informazioni l'Ufficio con lo stesso procedimento, stabilisce suddette specifiche Condizioni Particolari, indicando:

*a quanto ammonta il compenso - quali sono le garanzie che devono essere costituite - quali sono le modalità e le scadenze per liquidare e versare il compenso*

secondo uno schema che può essere così modulato:

<i>Dati anagrafici e fiscali dell'organizzatore ed eventualmente del suo delegato</i>
<i>Dati del locale o spazio (denominazione, ubicazione ed eventuale capienza ufficiale, nel caso siano previsti più locali e spazi tali dati andranno ripetuti per ciascuno di essi)</i>
<i>Genere Manifestazione (es.: ballo con orchestra e/o SM, Concerto di musica leggera etc... Per il repertorio teatrale: titolo dell'opera, autore, traduttore se opera straniera, compagnia (con specificazione se si tratta di compagnia amatoriale o professionale<sup>1</sup>) Per le pubbliche recitazioni: titolo dell'opera, autore, traduttore se opera straniera ed editore</i>
<i>Periodo di attività (calendario dettagliato degli eventi, con indicazione dell'ora di inizio e di termine per ciascuno di essi)</i>
<i>Proventi derivanti da: modalità di ammissione del pubblico ed eventuali prezzi lordi praticati, eventuali sponsorizzazioni, abbinamenti pubblicitari, riprese sonore o televisive ed altri proventi relativi alle manifestazioni</i>
<i>Compensi per diritto d'autore</i>

<sup>1</sup> Viene definita compagnia professionale quella compagnia nella quale anche un solo elemento ad essa appartenente è considerato a tutti gli effetti, fiscali e contributivi ENPALS un professionista

<i>Scadenza pagamenti</i>
<i>Modulistica per la liquidazione ed il versamento dei diritti d'autore, eventuale carico dei biglietti</i>
<i>Garanzia costituita per il pagamento dei diritti d'autore ( si tratta del deposito cauzionale che deve essere versato anticipatamente al momento del rilascio del Permesso, a garanzia dei diritti d'autore presumibilmente dovuti)</i>
<i>programmi musicali consegnati (si tratta dei vari modd. 107/OR – SM – C, a seconda dei generi musicali organizzati, che sono presi in carico dall'organizzatore, che devono essere compilati e sottoscritti dallo stesso e dal direttore delle esecuzioni e così restituiti all'Ufficio SIAE, nei termini previsti della scadenza dei pagamenti – costituisce un adempimento di particolare rilevanza, garantito da apposite sanzioni espressamente previste nelle Condizioni Generali del Permesso Spettacoli e Trattenimenti – vedi trattazione separata in all. 2)</i>

*I compensi stabiliti a titolo di diritto d'autore nelle Condizioni Particolari per le manifestazioni in argomento sono in buona parte attualmente disciplinati dalla convenzione S.I.A.E. – C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) del 22.12.1998, la cui idea generata proprio a Padova nei rapporti fra la Diocesi e la Filiale S.I.A.E. cittadina è stata poi estesa e realizzata a livello nazionale. La Convenzione ha assunto come parametri : il numero dei residenti nella circoscrizione della parrocchia, il numero dei giorni di attività e dei punti di spettacolo. Attualmente la convenzione interessa solo il repertorio delle opere musicali affidate alla S.I.A.E. e quindi i generi manifestazioni che comportano l'utilizzazione di tale repertorio, risultano pertanto esclusi ad esempio i seguenti generi di manifestazione:*

- *Gli spettacoli teatrali, di cabaret, di marionette e burattini*
- *Gli spettacoli cinematografici*
- *Le recitazioni pubbliche di opere letterarie*

*Per tali generi di manifestazione tornano applicabili i normali compensi strutturati secondo i consueti criteri che di seguito illustriamo.*

- **Spettacoli teatrali, di cabaret e di burattini e marionette:** *all'inizio di ogni stagione teatrale la Sezione D.O.R. ( letteralmente Drammatica, Operette e Riviste - più recentemente Opere Radiotelevisive) della Direzione Generale della S.I.A.E., che cura il relativo repertorio, stabilisce i compensi standard per la generalità del repertorio affidato, distinti in fissi per manifestazione gratuite, quindi percentuali e minimi per quelle a pagamento e nei diversi generi: teatro – cabaret – burattini e marionette, suddivisi a seconda della natura amatoriale o professionale della compagnia, compensi che vengono strutturati in una griglia che tiene conto della capacità ricettiva del locale o dello spazio destinato allo spettacolo. La stessa Sezione rilascia poi alle compagnie professionali che ne fanno richiesta un Permesso Generale di Rappresentazione, nel quale sono stabiliti opera per opera le condizioni di tutela, i compensi fissi, in percentuale ed i minimi, organizzati secondo i medesimi criteri sopra indicati. Premesso quanto sopra, un volta stabilito che l'opera teatrale o di cabaret è tutelata dalla S.I.A.E. e non è soggetta dagli autori ad esclusive o divieti di rappresentazione (sono queste delle particolari facoltà che la legge riconosce agli autori di opere teatrali di poter concedere l'esclusiva della rappresentazione della propria opera a particolari compagnie, escludendo la possibilità che altre, anche di carattere amatoriale, possano rappresentare l'opera), in occasione delle manifestazioni in argomento si possono verificare le seguenti ipotesi:*

1. **compagnia amatoriale.** *Lo spettacolo teatrale è allestito da una compagnia amatoriale, ipotesi molto frequente nelle manifestazioni in questione, in tal caso si applicheranno i compensi standard comunicati*

dalla Sez. D.O.R. per la stagione teatrale in corso, distinti a seconda dei casi in fissi o in percentuale – normalmente 10% sull'incasso - con i minimi, stabiliti su fasce di posti/presenze in relazione alla capacità ricettiva dei locali con capienza ufficiale, ovvero di spazi all'aperto senza capienza ufficiale;

2. **compagnia professionale di prosa, operetta o cabaret.** Lo spettacolo è organizzato da una compagnia professionale – ipotesi in genere più rara per le manifestazioni in questione, fatta eccezione forse per il cabaret, dove tra l'altro spesso vi è coincidenza fra il cabarettista e l'autore delle opere o degli sketch da rappresentare. Fermo restando le riserve sopra indicate sulla tutela e sulle eventuali esclusive, tornano di solito applicabili le condizioni fissate dal citato Permesso Generale di Rappresentazione, dove i compensi sono organizzati in una griglia simile a quella costruita per le amatoriali, con maggiore articolazione, con importi sensibilmente superiori, con condizioni particolari legati all'importanza della "piazza", alla "prima" rappresentazione ed agli incassi lordi.
3. **Spettacoli di burattini o marionette.** Per tali spettacoli una volta stabilito che si è di fronte ad opere tutelate, tornano applicabili i compensi standard fissati dalla D.O.R. per ciascuna stagione teatrale, determinati in misura molto contenuta e distinti semplicemente:
  - Per spettacoli nei giorni feriali
  - Per spettacoli nei giorni festivi
- **Spettacoli Cinematografici:** il compenso richiesto dalla S.I.A.E. si riferisce al compenso separato per l'autore della colonna sonora, espressamente previsto dalla legge sul diritto d'autore 633/1941 art. 46 comma 3, determinato per gli spettacoli a pagamento, in misura normalmente pari al 2,10% dell'incasso e per quelli gratuiti pari al 20% dei compensi normalmente stabiliti per manifestazioni musicali all'aperto, sistemati in fasce di posti o presenze. In questo caso, come è stato sopra anticipato l'Ufficio periferico della S.I.A.E. rilascia un Permesso Certificato – attualmente su mod. 116/C – con il quale si certifica che l'organizzatore ha già effettuato il pagamento o si è assunto l'obbligo di versare tale compenso separato, all'organizzatore viene richiesto di compilare e sottoscrivere un apposito programma sugli attuali modd. 107/M1 per un solo film in programmazione e 107/M2 per più film in programmazione nella medesima giornata di spettacolo, sul programma vanno inseriti alcuni dati, fra questi quelli dell'organizzatore, del locale, del titolo del film e della casa di produzione.
- **Recitazione pubblica di opere letterarie,** sebbene poco ricorrente nell'ambito del genere di manifestazioni in argomento può tornare utile sapere che per l'utilizzazione di questo particolare repertorio, una volta accertata la tutela, con riferimento, all'autore, al traduttore se opera straniera ed all'editore, per manifestazione gratuita tornano applicabili dei compensi fissi in base a fasce di posti/presenze e per quelle a pagamento il solito compenso del 10% con minimi sensibilmente inferiori ai fissi, sempre distinti in fasce posti/presenze.

### **Attività e manifestazioni convenzionate**

Si tratta dei generi di manifestazione che ricorrono più frequentemente nelle attività in esame, come ad es. è il caso dei **balli** e dei **concerti**. Quando queste attività convenzionate avvengono, come nella gran parte delle ipotesi, con ammissione del pubblico a titolo gratuito e senza alcun obbligo di consumazione, tali compensi assumono la forma di

### **compensi fissi giornalieri**

ciò definiti preventivamente dalla griglia organizzata secondo i suddetti parametri e validi per tutte le manifestazioni che si svolgono nella stessa giornata.

Nei casi invece di manifestazioni a pagamento, poniamo ad esempio di un accesso allo spazio del ballo liscio regolato dal pagamento di un prezzo d'ingresso, allora siamo di fronte a

#### **compensi in percentuale per ciascuna manifestazione**

per la determinazione dei quali tornano applicabili le consuete aliquote del diritto d'autore – normalmente 10% sull'incasso – facendo attenzione che questi compensi in percentuale non potranno essere inferiori a

#### **compensi minimi pari al 75% dei suddetti compensi fissi.**

Una volta ottenuti i permessi l'organizzatore dovrà aver cura di adempiere agli obblighi stabiliti, ivi compreso il pagamento dei compensi dovuti a titolo di diritti d'autore, con le modalità e nei termini indicati negli stessi, che normalmente sono fissati entro 5 giorni dalla manifestazione.

I rapporti fra l'organizzatore delle manifestazioni in argomento e l'Ufficio S.I.A.E. territorialmente competente si svolgono nelle seguenti tre fasi:

1. **Fase dell'autorizzazione** - Richiesta e rilascio del Permesso, consegna della modulistica per la liquidazione ed il versamento dei diritti d'autore e per gli adempimenti connessi – vedi ad es. compilazione dei programmi musicali – costituzione del deposito cauzionale. Nei casi previsti a rilevanza erariale - vedi trattazione specifica l'Ufficio SIAE provvede a fornire le informazioni necessarie, a prendere atto delle eventuali Comunicazioni e/o Dichiarazioni di effettuazione attività ad indicare o a fornire, a seconda dei casi, la tipologia dei biglietti da utilizzare come certificazione fiscale dei corrispettivi dei prezzi pagati per accedere o partecipare agli spettacoli e/o agli intrattenimenti, la modulistica erariale occorrente per riepilogare e fornire alla S.I.A.E. tali corrispettivi
2. **Fase di svolgimento** - in questa fase i rapporti intercorrono normalmente fra l'organizzatore o suoi preposti e delegati e gli ispettori SIAE, sia dell'Ufficio territorialmente competente che di incaricati ispettivi di Uffici Centrali come la Direzione Generale ovvero delle Direzioni Regionali. Incaricati ispettivi che devono verificare la corrispondenza fra le caratteristiche delle manifestazioni autorizzate e quelle effettivamente in svolgimento, nonché gli adempimenti posti a carico dell'organizzatore e previsti dalle Condizioni Particolari e Generali del Permesso, come è il caso più volte citato della compilazione dei programmi musicali. Per l'ipotesi di manifestazioni a rilevanza erariale gli ispettori, appositamente incaricati, dovranno svolgere le verifiche contestuali previste ai fini dell'assolvimento dei tributi gravanti sugli spettacoli e/o intrattenimenti. Un altro compito degli ispettori SIAE, muniti di relativi incarichi, può riguardare gli adempimenti contributivi ENPALS – vedi specifica trattazione – Infine, in presenza di proiezioni cinematografiche, può verificarsi l'intervento di incaricati ispettivi SIAE, diretto ad accertare la regolarità delle stesse ai fini delle condizioni di noleggio stabilite fra i distributori cinematografici convenzionati con la S.I.A.E. e l'organizzatore della pubblica proiezione cinematografica. In tutti i suddetti ambiti specifiche norme di legge ovvero espressi obblighi di natura contrattuale, prevedono che l'organizzatore collabori con gli incaricati ispettivi SIAE. Si tenga nel debito conto che sia per le funzioni di controllo autorale che per quelle di natura erariale e contributiva, l'incaricato ispettivo SIAE è a tutti gli effetti di legge considerato un pubblico ufficiale.
3. **Fase di liquidazione e versamento** Rappresenta il momento in cui l'organizzatore nei termini previsti riconsegna al competente Ufficio S.I.A.E. la modulistica utile alla liquidazione dei diritti e provvede al versamento degli stessi, in caso di manifestazione a rilevanza erariale provvede, altresì, a fornire i riepiloghi o le dichiarazioni relative agli incassi conseguiti, perché possano essere acquisiti e quindi trasmessi al Ministero delle Finanze.



1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia  
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente  
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14 bis comma l'aliquota è fissata al 6%

## ATTIVITA' SOGGETTE ALL'I.V.A. SPETTACOLI

Per le attività soggette all'IVA spettacoli valgono gli stessi principi generali del tributo, bisognerà considerare la sussistenza o meno del

- **presupposto oggettivo:** l'operazione deve consistere in una cessione di beni o prestazione di servizi
- **presupposto soggettivo:** l'operazione deve essere effettuata da un soggetto che esercita abitualmente attività di impresa, arti o professione
- **presupposto territoriale:** l'operazione deve essere realizzata nel territorio dello Stato

Per le caratteristiche delle manifestazioni in argomento e dei soggetti organizzatori va considerata attentamente e caso per caso l'effettiva sussistenza di tali presupposti, soprattutto per quanto attiene all'insorgere dei presupposti oggettivi e soggettivi e regolarsi di conseguenza, tenendo presente che nei casi delle attività spettacolistiche con ingresso a pagamento, di una durata che ben difficilmente possa essere definita occasionale per il numero delle giornate e degli eventi previsti, nonché per i risultati economici conseguiti, l'orientamento interpretativo del Ministero delle Finanze delle norme evocate, vincolante per la S.I.A.E, tende a definire tali ambiti di natura commerciale e per questo soggette al tributo.

Per cui per tali attività si rendono applicabili le norme in tema di:

- apertura di una posizione IVA, con attribuzione di una Partita IVA e scelta del regime nel quale si intende operare per gli adempimenti contabili, di dichiarazione e di liquidazione e versamento dell'imposta
- per le attività occasionali di spettacolo, comunicazione di effettuazione attività da presentare presso gli Uffici SIAE territorialmente competenti in relazione ai luoghi dove avvengono gli spettacoli
- certificazione fiscale dei corrispettivi dei prezzi pagati per assistere o partecipare agli spettacoli, certificazione che oggi avviene normalmente per mezzo di speciali Misuratori Fiscali o Biglietterie Automatizzate (DM 13 Luglio 2000 e relativi decreti attuativi e regolamentari dell'Agenzia delle Entrate), ovvero nel caso dei contribuenti minori, a mezzo rilascio di scontrino manuale o prestampato a tagli fissi ovvero di ricevuta fiscale (attualmente rientrano in tale categorie i soggetti che nell'anno precedente non hanno superato un volume di ricavi per attività spettacolistica superiore a 50,000 euro), o ancora, nei casi previsti dal DPR 13 Marzo 2002 n. 69, a mezzo di biglietti manuali, vidimati dalla SIAE e riepilogati negli appositi modelli SD1 - SD2 e SD3

## ATTIVITA' SOGGETTE ALL'I.S.I.

Per le attività soggette all'I.S.I. vale il principio generale che "è soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti o le altre attività di cui all'allegata tariffa" (art. 2 DPR 640/72).

Riassumendo se in una Sagra viene organizzato un trattenimento danzante con musica con prevalenza non dal vivo - poniamo ad. es. che sia un ballo liscio o "disco" con D.J. - si realizza sia il **presupposto soggettivo** (chiunque organizza) che **presupposto oggettivo** (attività ricompresa fra quelle in tabella) e nel caso in cui sia previsto il pagamento di un prezzo per accedere o partecipare al trattenimento, ovvero una consumazione obbligatoria di alimenti o bevande disponibili presso il locale, si concretizza anche una **base imponibile**, allora siamo di fronte ad un'attività che è soggetta all'I.S.I. ed agli adempimenti tributari connessi, questo a prescindere dalla posizione IVA posta in capo all'organizzatore e quindi dalla natura commerciale o meno dell'attività, adempimenti che possiamo così schematizzare, tenendo in questa trattazione presente la sola ipotesi normalmente ricorrente di soggetti non esercenti impresa, organizzatori occasionali di attività soggette ad I.S.I. :

- presentazione della preventiva Dichiarazione di Effettuazione Attività all'Ufficio S.I.A.E. territorialmente competente, prevista dall'art. 19 del DPR 640/72 in tutti i casi, anche in quelli in cui l'organizzatore di attività di spettacolo e trattenimenti non debba chiedere la licenza al Comune prevista dagli artt. 68 e 69 del TULPS;
- certificazione fiscale dei corrispettivi dei prezzi pagati per accedere o partecipare al trattenimento: nel caso specifico tali soggetti sono esenti dal rilascio di titoli aventi rilevanza fiscale;
- consegna entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione al medesimo Ufficio SIAE territorialmente competente, della dichiarazione con indicazione dei corrispettivi percepiti.
- Liquidazione ed eventuale versamento da effettuare nello stesso termine sopra indicato, a mezzo modello di pagamento unificato F24, autonomamente a cura del contribuente presso gli sportelli bancari o postali

## Gli adempimenti ENPALS

Ogni qual volta nell'ambito delle Sagre o delle manifestazioni ed attività a queste assimilate si debba far ricorso alle prestazioni di quei particolari lavoratori dello spettacolo, quali a titoli esemplificativo: i complessi orchestrali, i singoli musicisti, i D.J., le compagnie teatrali, i cabarettisti etc... sorge in capo al datore di lavoro, che in questo caso può essere anche lo stesso organizzatore della Sagra, l'obbligo di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali, di "quell'INPS dello spettacolo" che è l'ENPALS. Adempimenti che a partire dal 10 ottobre del 2000 è possibile agevolmente effettuare presso i circa 700 sportelli costituiti dagli uffici periferici della S.I.A.E., che hanno affiancato i soli 15 sportelli ENPALS presenti sul territorio nazionale prima della Convenzione S.I.A.E - ENPALS. Sulle ragioni della convenzione e sui caratteri degli adempimenti si rimanda all'all. 1 "Breve profilo della SIAE". Richiamando per ora l'attenzione sul fatto che gli obblighi contributivi ENPALS e gli adempimenti connessi di cui si parla possono essere

- A carico dell'organizzatore delle manifestazioni in argomento, quando i lavoratori dello spettacolo chiamati a prestare la propria attività vengono da questi assunti e/o contrattati direttamente;
- A carico della Cooperativa, Società o Associazione che fornisce all'organizzatore sopra indicato i lavoratori appartenenti al proprio sodalizio, che assume a tutti gli effetti il ruolo di datore di lavoro degli stessi

*Tuttavia è bene sottolineare che anche in presenza della seconda ipotesi, in verità molto diffusa, vista l'onerosità sia dei carichi contributivi che degli adempimenti connessi, non cessa in capo all'organizzatore l'obbligo di vigilare sulla regolarità delle posizioni contributive ENPALS, dovendone tra l'altro risponderne ad es. nei casi in cui il Certificato di Agibilità che accompagna l'attività di buona parte di tali lavoratori dello spettacolo dovesse risultare mancante o scaduto.*

*E' il caso, infine, di riferire di una recente modifica normativa intervenuta in tema di adempimenti ENPALS, in forza del comma n. 188 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007), che recita testualmente: "Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati, e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli artt. 3,6,9,e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 Luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui."*

### **Gli adempimenti connessi al servizio Noleggio**

*Il Servizio consiste nella raccolta settimanale dei dati relativi agli incassi dei singoli film, il controllo e la comunicazione degli stessi alle Case di Distribuzione che hanno richiesto il Servizio. Il Servizio è attualmente reso alle Società MEDUSA, WARNER BROS, SONY, U.I.P., BUENA VISTA e 20TH CENTURY FOX.*

*I dati vengono inviati con cadenza settimanale (ogni giovedì in riferimento al periodo venerdì/ giovedì della settimana precedente). Il Servizio si estende alla segnalazione settimanale (di presenze ed incasso) di tutte le opere del catalogo del Distributore, comunque e dovunque, proiettate in pubblico anche al di fuori delle tradizionali sale (spettacoli che avvengono con l'uso di VHS, DVD o reti satellitari presso circoli e pubblici esercizi).*

*Questa ultima attività nell'attesa che si preveda la istituzionalizzazione e strutturazione dell'utilizzo di sistemi di rete o supporti digitali per la proiezione, pubblica, di opere multimediali o filmiche, anche fuori dalle attuali strutture tradizionali, rappresenta attualmente un elemento di criticità nei rapporti con una utenza come quella rappresentata dagli organizzatori di sagre o di manifestazioni a queste assimilate, in quanto per i film appartenenti alle case di distribuzioni convenzionate con la S.I.A.E., la stessa è obbligata a segnalare con appositi Atti di Constatazione la Violazione delle Condizioni di Commissione di Noleggio, rappresentata dalla pubblica proiezione di film con supporti diversi dalla pellicola (VHS - DVD etc..).*

*Padova, 16.03.2007*

*Il Titolare della Filiale S.I.A.E. di Padova  
Dott. Solimeno Salvatore*

## Breve profilo della Società Italiana degli Autori ed Editori

La SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori. Nasce a Milano il 23 Aprile del 1882 ad opera di illustri autori ed editori come Giuseppe Verdi, Giovanni Verga, Edmondo De Amicis, Ulrico Hoepli, Mario Treves ed altri. La sua natura, confermata anche dalla recente legge Bassanini (Decreto legislativo 419/99), è di Ente Pubblico a base associativa. La sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d'autore. La SIAE amministra le opere di circa 80.000 aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un'opera sia corrisposto all'autore e all'editore un adeguato compenso. Di fatto, rappresenta uno sportello unico per la cultura. In un mondo caratterizzato da una sempre più vorticosa diffusione delle opere, la SIAE è, infatti, l'interlocutore per conto degli autori e degli editori di radio, televisioni, produttori discografici, organizzatori di concerti, impresari teatrali, editori e di chi diffonde la cultura ad ogni livello e con ogni modalità. Di tutti coloro, insomma, che utilizzano le opere dell'ingegno, con lo scopo di assicurare il pagamento dei diritti d'autore a chi crea un'opera. La S.I.A.E aderisce a vari organismi internazionali per la tutela nel mondo del diritto d'autore come la CISAC (Confédération Internationale des Sociétés des Auteurs et Compositeurs) e grazie ai contratti di rappresentanza reciproca o unilaterale lavora per la tutela all'estero dei repertori affidati alla SIAE e per la tutela in Italia dei repertori gestiti dalle Società straniere, attualmente ha stipulato contratti con le Società d'autori di circa 120 Paesi in tutto il mondo.

La SIAE è, dunque, un punto di riferimento per gli autori e gli editori, ma anche per gli operatori dello spettacolo: un'unica società (nel linguaggio delle società d'autori si definisce "società generalista") che rilascia migliaia e migliaia di autorizzazioni per l'utilizzazione di ogni opera, facilitando così l'attività delle imprese per la corresponsione dei diritti e garantendo il lavoro degli autori.

Vi aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni.

La Direzione Generale della SIAE è a Roma, in viale della Letteratura n. 30 (tel. 06/59901, fax 06/59647050-52).

La SIAE è inoltre presente su tutto il territorio italiano con 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari (per l'individuazione degli uffici periferici ed i contatti si consulti il sito [www.siae.it](http://www.siae.it), al link la SIAE in Italia)

Il diritto d'autore è disciplinato dalla Legge 22 Aprile n. 633 del 1941 e dal relativo Regolamento di Esecuzione R.D. 18 Maggio 1942 n. 1369 ed è inserito significativamente nel ns Codice Civile nel Libro V del Lavoro dall'art. 2575 all'art. 2583, **essendo la tutela del diritto d'autore essenzialmente una tutela del particolare lavoro creativo degli autori delle opere dell'ingegno.**

Accanto a tali compiti istituzionali sopra riassunti la S.I.A.E. svolge servizi per conto di enti pubblici e privati, fra questi assume particolare importanza la collaborazione con il Ministero delle Finanze, compito che svolge fin dal lontano 1921.

## I Servizi erariali

Fino al Dicembre 1999 la S.I.A.E. accertava e riscuoteva l'Imposta Sugli Spettacoli ed i tributi connessi (essenzialmente l'IVA gravante sugli spettacoli), con il Decreto Legislativo 26 Febbraio 1999 n. 60 entrato in vigore il 01 Gennaio 2000 viene abolita tale imposta, e le attività soggette vengono ricondotte nel corpo della normativa IVA - vedi art. 74 quater e tabella C all. del DPR 633/72 - ed in funzione residuale in quella della nascente Imposta sugli Intrattenimenti detta I.S.I., con una significativa revisione del DPR 640/72. La nuova normativa prevede che la liquidazione ed il versamento dell'IVA c.d. spettacoli e dell'I.S.I. avvenga tramite il mod. F/24 direttamente a cura del contribuente, pertanto in forza di tale riforma la S.I.A.E. cessa il servizio di riscossione delle imposte gravanti sugli spettacoli ed assume nuovi compiti e nuovi poteri, regolamentati con la

convenzione attualmente in vigore, approvata con DM del 7 Giugno 2000, che sono quelli di:

- cooperare, con compiti di vigilanza e controllo, con gli Uffici delle Entrate per l'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA relativa alle attività di intrattenimento, di spettacolo ed al regime speciale della legge n. 398 del 1991;
- constatare le violazioni alla disciplina tributaria dei settori dello spettacolo e dell'intrattenimento;
- svolgere attività di sportello e di informazione per i contribuenti;
- acquisire - e a trasmettere poi al Ministero delle Finanze ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - i dati relativi alle manifestazioni.

Accanto ai tradizionali poteri di accertamento contestuale – cioè di attività di controllo svolta nei luoghi e durante lo svolgimento delle attività di spettacolo – vengono conferiti alla S.I.A.E. i poteri ex art. 52 del DPR 633/72, di accesso, ispezione e verifica documentale, da svolgere presso la sede dell'organizzatore e/o del soggetto presso il quale è tenuta la documentazione contabile.

## **La SIAE e l'ENPALS**

La Convenzione con l'ENPALS è stata siglata il 10 ottobre 2000, per offrire un servizio di sportello più capillare per gli adempimenti degli obblighi previdenziali e un controllo più efficace per contrastare l'evasione e rendere più agevole il recupero dei contributi.

### **Vantaggi della collaborazione**

L'ENPALS è un ente previdenziale che assicura la tutela generale obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

La caratteristica fondamentale della SIAE è la sua presenza in una rete periferica distribuita sull'intero territorio nazionale, che integra i servizi resi al mondo dello spettacolo, consentendo alle imprese di usufruire di sportelli unici specializzati presso cui poter adempiere agli obblighi previdenziali e svolgere le attività relative al diritto d'autore e all'IVA. Nella maggior parte dei casi, oltretutto, le stesse imprese hanno rapporti abituali con gli sportelli SIAE e gli stessi operatori della SIAE hanno una particolareggiata conoscenza delle attività di spettacolo e dei soggetti che vi operano.

In pratica, il datore di lavoro può presentare tutta la documentazione presso gli sportelli SIAE diffusi sul territorio – anziché, come in precedenza, presso le sole quindici sedi compartimentali ENPALS - e ottenerne la ricevuta della richiesta del certificato di agibilità.

Quindi la Convenzione:

- a. offre ai datori di lavoro che operano nell'ambito dello spettacolo e dello sport un servizio di sportello più efficace per adempiere agli obblighi previdenziali, previsti dalla legge, nei confronti dei lavoratori di questi settori;
- b. rafforza le attività di vigilanza e di controllo presso i luoghi dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello sport, garantendo una maggiore tutela del diritto alla previdenza obbligatoria.

### **Quali sono gli adempimenti cui deve assolvere il datore di lavoro**

Il datore di lavoro che si reca all'Ufficio SIAE consegna il mod. 032U con cui immatricola l'impresa - se nuova - e dichiara i lavoratori impiegati. Se il lavoratore dichiarato non è stato mai immatricolato, il datore presenta all'Ufficio SIAE il mod. 048. Se i lavoratori dichiarati appartengono ad alcune specifiche categorie, il datore deve richiedere anche il certificato di agibilità.

*Entro il giorno 25 del mese successivo a quello della prestazione del lavoratore, il datore di lavoro deve presentare il mod. 031R che attesta l'avvenuta liquidazione dei contributi previdenziali. Il loro versamento deve essere effettuato con il mod. F24 in banca o presso gli uffici postali entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della retribuzione.*

*Entro il giorno 25 del mese successivo, al termine di ciascun trimestre, i datori di lavoro devono presentare il mod. 031 CM che attesta i contributi liquidati per ciascun lavoratore impiegato nel corso del trimestre.*

### **Cosa avviene quando il datore di lavoro adempie alle formalità richieste**

*L'Ufficio SIAE rilascia al datore di lavoro la ricevuta dei modelli che sono stati consegnati. La ricevuta attesta l'adempimento delle formalità richieste permettendo alle imprese di svolgere la propria attività senza rischi di ritardi burocratici. L'Ufficio SIAE consegna, inoltre, al datore di lavoro i libretti (mod.051) comunicando gli estremi delle matricole dei lavoratori.*

### **Come avviene il versamento dei contributi**

*Gli Uffici SIAE non hanno compiti di riscossione dei contributi in quanto il versamento avviene presso gli istituti bancari e o gli uffici postali utilizzando il modello F24.*

## **Programmi musicali**

*Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi genere deve compilare, prima dell'esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite e consegnarlo all'Ufficio incaricato della riscossione del diritto (art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d'autore), come ribadito nei "Permessi di esecuzione" rilasciati dalla SIAE.*

*Il Programma musicale riporta l'elenco dei brani eseguiti nel corso dello spettacolo o intrattenimento - dal vivo o con strumento meccanico - e costituisce il documento base utilizzato per attribuire agli aventi diritto i proventi incassati dalla SIAE per l'utilizzazione delle opere musicali.*

*Le infrazioni nella compilazione del Programma Musicale comportano per l'organizzatore dello spettacolo o intrattenimento l'applicazione delle penali previste dal Permesso di esecuzione e per gli associati alla SIAE che firmano il Programma l'applicazione di sanzioni disciplinari. La falsificazione del Programma Musicale può configurare ipotesi di reato.*

*La Sezione Musica utilizza tre modelli di Programma Musicale:*

*Modello 107/OR (colore rosso) - esecuzioni dal vivo, con ballo, di complessi orchestrali o singoli esecutori; concertini; pianobar; concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili.*

*Modello 107/SM (colore verde) - esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke boxes - radio - riproduttori fonografici o digitali con o senza amplificazione ecc.).*

*Modello 107/C (colore blu) - per i concerti di musica classica, jazz, di danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali.*

### **Compilazione del Programma Musicale**

*Il Programma Musicale deve essere compilato e firmato:*

- 1. dall'esercente o organizzatore titolare del Permesso SIAE*
- 2. dal direttore delle esecuzioni (direttore del complesso, capo orchestra, singolo esecutore)*
- 3. da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato all'esecuzione.*

*Il titolare del Permesso deve, prima della manifestazione, compilare e firmare la dichiarazione del quadro B del Programma Musicale e*

*consegnarlo, nel numero di esemplari necessario, a chi dirige l'esecuzione musicale per la compilazione delle parti riservate agli esecutori.*

*Se alla manifestazione intervengono più esecutori, il titolare del permesso dovrà consegnare a ciascun direttore delle esecuzioni un programma musicale separato.*

*Il direttore delle esecuzioni musicali (artista solista - capo orchestra - disk jockey) deve:*

- 1. compilare, prima o immediatamente dopo l'esecuzione, il programma di tutti i brani effettivamente eseguiti in ordine cronologico, indicandone il titolo esatto, il nome completo o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori (quadro D) e la durata di esecuzione in minuti primi;*
- 2. tenere il Programma Musicale a disposizione nel corso della serata, per eventuali controlli da parte di incaricati della SIAE;*

3. firmare in modo leggibile il Programma Musicale e indicare in stampatello il proprio nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e, se associato o mandante SIAE, il proprio numero di posizione SIAE (quadro E).

*Nel caso di intrattenimenti o spettacoli che prevedano sia esecuzioni dal vivo che con strumento meccanico, dovranno essere compilati sia il programma 107/OR o 107/C e sia il programma 107/SM.*

*Nel caso di più intrattenimenti in una stessa giornata, dovrà essere compilato un Programma Musicale distinto per ogni intrattenimento.*

*Nel caso che in una stessa serata si esibiscano più esecutori, ciascuno dovrà compilare un Programma Musicale distinto.*

*Una stessa opera eseguita più volte (bis) deve essere indicata una sola volta sul Programma Musicale, con la sola eccezione delle musiche di scena per spettacoli teatrali.*

*Ogni rigo del quadro D del Programma Musicale che non venga utilizzato deve essere barrato con un tratto di penna.*

*I vari quadri del Programma Musicale devono essere compilati in modo completo con inchiostro nero o blu, a stampatello, avendo cura di segnare una sola lettera in ciascuna casella.*

*Sul Programma Musicale devono essere riportate tutte le opere eseguite, anche se di pubblico dominio.*

*Il Programma Musicale deve essere riconsegnato dal titolare del Permesso all' Ufficio competente della SIAE, entro il giorno successivo allo spettacolo o intrattenimento. L'Ufficio SIAE rilascerà una ricevuta al titolare del Permesso. Dovranno anche essere restituiti agli Uffici della SIAE tutti i Programmi Musicali rimasti in bianco perché non utilizzati*

**Convenzione S.I.A.E. - C.E.I.****Tariffe 2007**

A) MANIFESTAZIONI GRATUITE			
COMPENSI FISSI			
TERRITORIALITA'	punti	giornate di effettivo	compenso DEM
numero abitanti	di spettacolo	spettacolo	giornaliero
FINO A 1.000	UNICO	fino a 3 giorni	€ 71,97
DA 1.001 a 2.000	UNICO	fino a 4 giorni	€ 107,02
DA 2.001 A 6.000	FINO A 2	fino a 7 giorni	€ 145,77
DA 6.001 A 10.000	FINO A 2	fino a 11 giorni	€ 205,44
OLTRE 10.000	FINO A 3	fino a 18 giorni	€ 315,53

B) MANIFESTAZIONI NON GRATUITE
COMPENSI MINIMI
<i>Per le manifestazioni NON GRATUITE il compenso minimo (che deve intendersi per manifestazione e non giornaliero) viene determinato applicando sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del trattenimento con i COMPENSI MINIMI rapportati al 75% dei COMPENSI FISSI.</i>

C) TRATTENIMENTI OFFERTI NEL CORSO DI GITE TURISTICHE O CULTURALI
<i>Nel caso di gite di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dall'Ente Ecclesiastico con offerta di <u>trattenimento musicale</u>, a fronte del pagamento di un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese di viaggio, di pranzo e/o di cena, il compenso per Diritto d'Autore è determinato forfettariamente in <b>euro 23,25</b>.</i>